	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO		CODICE
				RG004DPV001
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 1 di 20

REDAZIONE

Struttura di appartenenza	Nome e Cognome	Funzione/Qualifica	Firma
UOS "Anagrafe Animale"	Dr. Natale Sergio Glorioso	Dirigente Veterinario Responsabile F. F. UOS	Firmato
UOS "Coordinamento e Servizi Ispettivi"	Dr. Filippo Pistoia	Dirigente Veterinario Responsabile UOS	Firmato
UOVT Cefalù	Dr. ssa Calogera Donatella Caramazza	Dirigente Veterinario SSA	Firmato
UOVT Termini Imerese	Dr. Antonino Calagna	Dirigente Veterinario SSA	Firmato

PROPOSTA


Struttura di appartenenza	Nome e cognome del Direttore	Firma
UOC "Sanità animale"	Dr. Mario Richiusa	Firmato

APPROVAZIONE

Macrostruttura	Cognome e nome	Funzione/Qualifica	Firma
Direzione Dipartimento di Prevenzione Veterinario	Mario Richiusa Gioachino Barreca Francesco Francaviglia	Direzione DPV	Firmato


REVISIONI 01

Data	Codice di Revisione	Esito	firma per proposta	Proposta e firma	
				Firma	Data/Protocollo
08.11.2023	01	Modifiche Paragrafi del preceden te Regolam ento RG004D PV001	Mario Richiusa Filippo Pistoia Natale Sergio Glorioso Calogera Donatella Caramazza Antonino Calagna	Firmato Firmato Firmato Firmato Firmato	

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 2 di 20

Sommario

1. OGGETTO e SCOPO.....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI	3
4. RESPONSABILITA'	5
5. MODALITA' OPERATIVE	6
5.1 Generalità	6
5.2 Programmazione	7
5.3 Documentazione necessaria ad effettuare i controlli in azienda ed operazioni correlate	7
5.4 Criteri di scelta delle aziende da controllare.....	9
5.5 Comportamento in base ai risultati.....	13
5.6 Provvedimenti	15
5.7 Numerazioni Check-list.....	17
5.8 RegISTRAZIONI Check-list.....	17
6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	17
6.1 Normativa nazionale/regionale/ASP	17
6.2 Normativa comunitaria	19
7. CONSERVAZIONE	19
8. LISTA DI DISTRIBUZIONE.....	19
9. ALLEGATI E MODULISTICA.....	19

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 3 di 20

1. OGGETTO e SCOPO

La finalità del presente documento consiste nella:


- definizione delle modalità operative adottate dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASP di Palermo per le attività di controllo del Sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (di seguito denominato I&R) negli stabilimenti dei bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, equidi (Check-list) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- divulgazione di chiare ed univoche linee di comportamento e indicazioni sull'utilizzo della modulistica allo scopo di semplificare ed uniformare le attività poste in essere armonizzando nel contempo eventuali difformità di comportamento.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE


Il presente regolamento si applica ai controlli minimi (I&R) da effettuare, ai sensi delle normative vigenti, su tutti gli stabilimenti **bovini, bufalini, ovini, caprini, equidi e suini** costituenti il patrimonio zootecnico del territorio della provincia di Palermo, indipendentemente dalla "tipologia struttura", inseriti negli applicativi "Anagrafi" del portale VETINFO del Ministero della Salute.

3. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

- **ASP:** Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;
- **AC:** Definita dal Decreto Lgs. n°27 del 02.02.2021 e dal D. Lgs. "Sistema I&R" 134 del 05.08.2022;
- **I&R:** Sistema di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al D.Lgs. 134/2022 del 05.08.2022;
- **DPV:** Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASP Palermo;
- **SSA:** Servizio Sanità Animale;
- **UOC/UOS:** Unità Operativa Complessa / Semplice;
- **UOVT:** Unità Operativa Veterinaria Territoriale competente per territorio;
- **MINSAL-DGSFAF:** Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari
- **DASOE:** Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia;
- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (nella Regione Siciliana);
- **Controllo ufficiale (CU):** attività eseguite dalle Autorità Competenti, o dagli Organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del Reg. (UE) 2017/625 al fine di verificare:
 - a) il rispetto da parte degli Operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
 - b) che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale;
- **Altre attività ufficiali (AAU):** attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle Autorità Competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del Reg. (UE) 2017/625 e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, ad eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali;
- **Non conformità minori (n.c.):** quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute ed il benessere degli animali (art.5, comma 1 del D.Lgs. 27/2021);
- **Non conformità maggiori (N.C.):** quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute ed il benessere degli animali (art.5, comma 2 del D.Lgs. 27/2021);

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 4 di 20

- **Check-list:** lista di riscontro del "controllo ufficiale" riguardante i controlli "minimi" o di "condizionalità" ("I&R") da effettuare in allevamento;
- **VU:** Veterinario Ufficiale ("Dirigente" Veterinario di Sanità Animale o "Medico Veterinario Specialista ambulatoriale" ACN) in servizio presso la UOVT competente territorialmente incaricato del CU o AAU;
- **"VETINFO":** portale del Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute;
- **"ANAGRAFI":** applicativi delle anagrafi singole specie animali presenti su VETINFO;
- **"CONTROLLI":** applicativo riguardante i controlli in materia di "I&R" presente su VETINFO;
- **Manuale operativo:** il documento, (D.M. 07.03.2023) di seguito definito (M.O.), che contiene le procedure operative per la gestione sul sistema I&R, emanato ai sensi dell'art.23, comma 1 del D.Lgs. 134/2022;
- **Stabilimento:** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente ai sensi dell'art.4, punto 27 del Reg. UE 2016/429);
- **Stabilimento per il ricovero collettivo di equini:** stabilimento finalizzato al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari;
- **Animale:** di cui al Reg. UE 2016/429, art.4, punto «animali»: 1) animali vertebrati e invertebrati; 2) «animali terrestri»: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni; 5) «animali detenuti»: animali detenuti dall'uomo, compresi, nel caso degli animali acquatici, gli animali di acquacoltura;
- **Attività:** tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'art.4, punto 27 del Regolamento (UE) 2016/429 e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento univoco;
- **Allevamento:** attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento considerati come unità epidemiologica; se in uno stesso stabilimento sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;
- **Allevamento familiare:** attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, come indicato nel manuale operativo, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n.852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dal manuale operativo. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti;
- **Stalla di transito per ungulati:** attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie o gruppo specie, a seconda delle tipologie di animali di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;
- **Insieme di animali:** l'insieme di animali della stessa specie o gruppo di specie appartenenti allo stesso ciclo produttivo presenti in una attività, le cui informazioni sono registrate in BDN con le modalità previste dal manuale operativo;
- **Evento:** notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfolgimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e di stato di non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato con le modalità di cui al manuale operativo;


	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO				CODICE	
						RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)						08-11-2023	Pagina 5 di 20

- **Proprietario:** qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento, ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale;
- **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari ai sensi dell'art.4, punto 24 del Reg. UE 2016/429;
- **Operatore di allevamento equino:** come definito all'art.2, punto 3 del Reg. di esecuzione UE 2021/963 che qualora non sia il proprietario dell'equino agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;
- **Mezzi di identificazione:** mezzi autorizzati dal Ministero della Salute per l'identificazione degli animali (bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi, camelidi) attraverso il "codice di identificazione dell'animale" individuale figurante sul mezzo di identificazione applicato ad un animale;
- **Codice di identificazione dell'animale:** il codice individuale figurante sul mezzo di identificazione applicato ad un animale;
- **Documento unico di identificazione a vita (SLID):** il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all'art. 114, paragrafo 1, lettera c del Regolamento UE 2016/429;
- **Documento di accompagnamento:** documento previsto dall'articolo 8, comma 7, del D. lgs. 5 agosto 2022, n.134, corrispondente al "modello 4" dell'ordinamento precedente all'applicazione del D. Lgs. I&R e comprende la dichiarazione di movimentazione degli animali da e per stabilimenti, allevamenti, macelli, pascoli, stalle di transito, fiere, mercati, esposizioni e centri di raccolta;
- **Numero di registrazione unico (ex codice aziendale):** il numero assegnato dall'Autorità Competente a uno stabilimento registrato, secondo quanto previsto all'articolo 93 del Reg. UE 2016/429 ed attribuito alla singola struttura identificata indipendentemente dalla specie allevata;
- **Numero di riconoscimenti unico:** il numero assegnato dall'Autorità Competente a uno stabilimento registrato, secondo quanto previsto dagli articoli 97 e 99 del Reg. UE 2016/429 ed attribuito alla singola struttura identificata indipendentemente dalla specie allevata.

4. RESPONSABILITA'

Le attività previste nel presente Regolamento sono descritte nello specifico capitolo riguardante le modalità operative. In tale capitolo per ciascuna attività è indicata la figura professionale cui è affidato lo svolgimento. Nella tabella sotto riportata sono riassunte le attività previste e sono indicate le figure professionali che intervengono come responsabili (R) o che sono, comunque, coinvolte nel loro svolgimento (C).

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Medico Veterinario Dirigente	Veterinario Responsabile/ Referente UOVT	Referente "Anagrafe Animale" della UOVT	Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale	Direttore Servizio "Sanità Animale"	Direttore Dipart. Prevenz. Veterinario	Responsabile UOS "Anagrafe animale"	Tecnici Prevenzione	Personale Amministrativo	Personale Tecnico (operatore addetto alla disinfezione)
	Programmazione	C	R	C	C	R	/	R	/	C
Pianificazione	C	R	R	C	R	/	R	/	/	/
Monitoraggio	C	R	R	C	R	/	R	/	/	/
Attività in stabilimento (vigilanza, verifica identificazione/registrazione, relazione art. 13)	R	C	C	R	C	/	/	C	C	C

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO					CODICE				
							RG004DPV001				
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)							08-11-2023	Pagina 6 di 20			

Reg. UE 2017/625, verifica prescrizioni, ecc.)											
Comunicazioni e proposte di provvedimenti da inviare al Direttore del Servizio, al Direttore del DPV	R	R	R	C	R	C/R	C	C	C	C	/
Provvedimenti del Servizio nei confronti dello stabilimento (sanzioni, verifiche, prescrizioni, certificazioni, ecc.)	R	R	R	C	R	/	/	C	C	C	C
Gestione sistemi informativi (VETINFO)	C	R	R	C	C	/	C/R	C	C	C	/
Comunicazioni e proposte di provvedimenti da inviare all'Assessorato della Salute o al Ministero della Salute	C	C	C	C	R	C/R	C	C	C	C	/

R = Chi è responsabile dell'attività
 C = Chi è coinvolto nello svolgimento dell'attività (in quanto fornisce un contributo essenziale di attività o di informazione)

5. MODALITA' OPERATIVE


5.1 Generalità

Il piano di controllo in allevamento riguardante il sistema I&R delle diverse specie animali presenti mira a svolgere i controlli "minimi" o di "condizionalità" previsti, inerenti il sistema I&R al fine di verificare la conformità alla normativa vigente riguardo la corretta identificazione degli animali e relativa registrazione in ANAGRAFI nonché come strumento per un'azione di informazione e formazione di tutti gli Operatori coinvolti.

Infatti, la normativa permette in fase di controllo, in modo particolare al primo controllo, laddove non vi siano presenti estremi di comportamento doloso, l'utilizzo della "diffida" (prescrizione) o imposizione di azioni correttive e/o preventive che l'AC incaricata dei controlli ufficiali in seguito alle irregolarità riscontrate e documentate può imporre al Proprietario/Operatore degli animali mediante una serie di misure idonee a sanare le irregolarità riscontrate entro un periodo massimo di 30 giorni.

Nel caso d'inosservanza delle prescrizioni o di recidive si applicheranno le misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente e, dove le irregolarità riscontrate pregiudicano la corretta applicazione dei piani di eradicazione, la possibilità di applicare le disposizioni correlate a quest'ultime (artt.137 e 138 del Reg. UE 2017/625, sequestro amministrativo nei casi previsti dall'art.13 della Legge 1981/689 e s. m. i., sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali, "blocco ufficiale" ai sensi degli artt.137 e 138 del Reg. UE 2017/625 nei casi residuali.

Qualora sia stato utilizzato lo strumento della "diffida" (prescrizione), bisogna effettuare una verifica sull'avvenuta risoluzione delle non conformità riscontrate oggetto della prescrizione dopo i 30 gg. previsti dalla normativa e subito dopo registrare l'esito della suddetta verifica in CONTROLLI.

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 7 di 20

5.2 Programmazione

A livello dipartimentale: ogni anno in occasione della programmazione per l'anno corrente il Responsabile FF della U.O.S. "Anagrafe Animale", di concerto con il Direttore dell'U.O.C. SSA, ai sensi della normativa vigente che prevede una percentuale minima di controlli negli stabilimenti di diverse specie presenti nel territorio di propria competenza, programmeranno e verificheranno i piani operativi riguardanti il sistema I&R attraverso l'esecuzione delle check-list bovine, ovi-caprine, suine ed equine ed il loro inserimento in CONTROLLI come di seguito specificato:

- programmazione del n° di stabilimenti da controllare in base alle percentuali stabilite dalle normative vigenti in tutte gli stabilimenti zootecnici di competenza del DPV, suddivise per singola UOVT ed in base ai criteri di rischio di cui al punto 5.4 indicando eventuali priorità sulla base delle valutazioni di attività di CU degli anni precedenti; contestuale calendarizzazione su base mensile del n° dei controlli suddivisa per singola U.O.V.T., in modo da rispettare il cronoprogramma nel corso dell'anno il cui termine viene convenzionalmente individuato entro la fine del mese di novembre dell'anno in corso;
- monitoraggio mensile mediante l'analisi dei dati da parte della UOS "Anagrafe Animale" estrapolati dall'applicativo "Controlli" con conseguente feed-back mensile alle UOVT. circa i risultati delle attività espletate caricate in CONTROLLI attraverso specifica reportistica finalizzata alla eventuale adozione delle opportune azioni correttive da parte delle stesse UOVT

A livello di U.O.V.T.: i Responsabili/Referenti delle UUOOVTT su indicazione dei Referenti di "Anagrafe Animale", congiuntamente con i Referenti di "Sanità Animale" per le attività di I&R contestuali con le attività dei piani di eradicazione, a loro volta:


- pianificheranno mensilmente i controlli nei singoli allevamenti dei relativi stabilimenti zootecnici di loro competenza scelti [esecuzione dei controlli da parte dei VU mediante check list ed adozione delle opportune azioni correttive (prescrizioni e/o eventuali sanzioni, in modo da rispettare il cronoprogramma nel corso dell'anno il cui termine viene convenzionalmente individuato entro la fine del mese di novembre dell'anno in corso;
- verificheranno l'andamento delle attività, apportando le necessarie azioni correttive riguardanti sia la non adeguata pianificazione mensile delle attività stesse, al fine del rispetto del cronoprogramma dei controlli stabilito all'inizio dell'anno, sia l'eventuale mancato rispetto della corretta tempistica riguardo il caricamento dei dati in CONTROLLI.

5.3 Documentazione necessaria ad effettuare i controlli in azienda ed operazioni correlate

Il controllo non prevede il **preavviso** dell'Operatore, ad eccezione dei casi in cui esso è necessario per motivi operativi. In tali evenienze, il Veterinario Ufficiale potrà avvertire l'Operatore con un preavviso massimo di 48 ore tramite mail/pec/fax o altra forma da specificare. Il preavviso è indicato nella check list.

Il VU, prima di recarsi nello stabilimento oggetto del controllo, predisponendo il materiale monouso (es. calzari, camici, guanti, etc.) ed ogni altra attrezzatura necessaria per l'esecuzione del controllo, quale il lettore per *transponder*, deve munirsi della documentazione necessaria costituita da:


- stampa del modello "check-list", in duplice copia di cui una da rilasciare all'Operatore al termine del controllo, con anagrafica dello stabilimento da controllare, per tutti i controlli relativi ai sistemi di I&R delle specie zootecniche, mediante l'applicativo "Controlli" su VETINFO. Modalità per scaricare il modello di check-list:
 - accedendo al portale unificato attraverso l'url <https://www.vetinfo.sanita.it>, dalla schermata principale si sceglie l'applicativo relativo "CONTROLLI"; una volta selezionato l'applicativo si apre la maschera in cui è selezionato il ruolo "Servizi Veterinari" e si seleziona sull'icona "continua"; nella schermata successiva si seleziona da "Identif. & Registr." ► "Preparazione Interventi" ► "Stampa scheda" ► alla voce "Codice azienda" inserire il numero di registrazione unico dello stabilimento da controllare ed effettuare la ricerca mediante il menù a tendina. La finestra successiva apre il report con l'elenco degli allevamenti presenti all'interno dello stabilimento suddivisi sia per Operatore che per specie, selezionando un allevamento cliccando l'icona a destra di "stampa" si apre il report da stampare della check-list in pdf comprensivo di tutte le informazioni anagrafiche della struttura zootecnica, i capi presenti ed i capi usciti nell'anno corrente;
- stampa della SCHEDA DI CONTROLLO UFFICIALE - Art. 13 Reg. UE 2017/625 (**Mod.1 allegato**)
- stampa del censimento annuale nel caso trattasi di stabilimenti ovi-caprini o suini;

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 8 di 20

- stampa del “registro di stalla” informatizzato (si suggerisce il formato HTML per allevamenti di grandi consistenze);
- stampa delle eventuali identificativi (marche auricolari convenzionali/boli endoruminari) in giacenza da utilizzare.

Le operazioni obbligatorie da svolgere per la verifica in allevamento consistono in:

- Scelta dello stabilimento in base ai criteri dell'analisi di rischio di cui al successivo punto 5.4;
- Presentazione del CU all'Operatore in stabilimento (*mediante qualifica del personale sanitario operante e illustrazione dello scopo del controllo, anche ai fini della “condizionalità” se del caso*);
- Verifica della correttezza dei dati anagrafici dello stabilimento e degli allevamenti in esso presenti (*relativamente alle attività registrate in BDN, con particolare riferimento al tipo di attività, orientamento e capacità strutturale; in caso di informazioni non esatte o mancanti, anche a seguito di variazioni, prendere nota dei dati corretti al fine di avviare la procedura di regolarizzazione*);
- Verifica della consistenza tramite il conteggio individuale di tutti gli animali presenti (*per gli allevamenti ovi-caprini o suini verifica anche del censimento “annuale” inserito in BDN; in tutte le specie nel caso di incongruenze tra il numero di capi presenti nell'attività e quello risultante da BDN, il VU indica negli appositi campi della check-list, il numero di quelle che non sono da considerare anomalie, in quanto la registrazione degli eventi mancanti può ancora essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa*);
- Verifica della presenza dei mezzi di identificazione **su tutti i capi presenti (bovini/bufalini ed ovi-caprini, equini, suini)**;
- Verifica corretta identificazione/registrazione dei capi presenti [*nel caso di **corretta presenza dei mezzi identificativi**, di cui al capoverso precedente, **su tutti gli animali** e nel caso di capi superiori alle 20 unità potrà essere selezionato un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di “non conformità” con il 95% di confidenza da calcolare secondo le modalità di cui alla **Tabella 1** e procedendo all'estrazione “casuale” dei singoli capi mediante tecniche di campionamento appropriate (ad es. campionamento per randomizzazione “semplice” o “sistematica”); se, oltremodo, in tale occasione si confermassero eventuali “non conformità”, anche su un singolo animale, dovranno in ogni caso essere controllati tutti gli animali presenti nell'allevamento; il VU deve necessariamente descrivere nell'apposito campo della check-list il metodo che ha adottato per la selezione dei capi del campione e spunta la colonna “Controllato” nell'elenco capi della check-list in corrispondenza dei capi selezionati per le verifiche e spunta nell'elenco capi quelli identificati in maniera non corretta, utilizzando la colonna corrispondente alla specifica irregolarità*];
- Verifica della corretta tenuta aggiornata del registro di stalla informatizzato ed eventuale presenza di evidenze cartacee, comunque non più obbligatorio alla tenuta da parte dell'Operatore);
- Verifica corretta tenuta degli eventuali documenti richiesti dalla normativa vigente: passaporti (SLID per gli equini) e dei dati in essi contenuti per i bovini, bufalini ed equini;
- Verifica dei tempi di registrazione degli eventi (entro 7 giorni dall'evento stesso) da parte dell'Operatore o suo Delegato nella BDN avvenuti dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di inizio del controllo nell'allevamento utilizzando la funzione di stampa che si trova nel menù “Controlli”→“Identif. & Registr.”→“Tempi di notifica/registrazione eventi–capi singoli/partite” [nel caso di corretta presenza dei mezzi identificativi di cui sopra **su tutti gli animali** e nel caso di capi superiori alle 20 unità potrà essere selezionato un campione di numerosità tale da consentire di individuare almeno il 5% di “non conformità” con il 95% di confidenza da calcolare secondo le modalità di cui alla **Tabella 1** e procedendo all'estrazione “casuale” dei singoli capi mediante tecniche di campionamento appropriate (ad es. campionamento per randomizzazione “semplice” o “sistematica”); se, oltremodo, in tale occasione si confermassero eventuali “non conformità” dovranno in ogni caso essere controllati tutti gli animali presenti nell'allevamento];
- Compilazione delle documentazioni riguardanti la check list e il Mod.1;
- Registrazione dell'esito del controllo (favorevole/sfavorevole);
- Valutazione dell'eventuale intenzionalità dell'infrazione (*deliberata volontà di non rispettare la norma (ad es. manomissione dei mezzi di identificazione applicati ad un animale, modificazione non autorizzata dello SLID, macellazione clandestina di un animale, etc.)*);

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 9 di 20

- Assegnazione delle eventuali prescrizioni (“diffida”) e della tempistica di adempimento delle stesse (azioni correttive e/o eventuali sanzioni) riportando nella check-list tutte le informazioni che riguardano il tipo di prescrizione assegnata e la tempistica di adempimento della stessa;
- Verifica, senza preavviso, della esecuzione azioni correttive da parte dell’Operatore/Proprietario, scaduto il termine stabilito per l’esecuzione delle prescrizioni, nello stabilimento o tramite BDN e compilazione del relativo riquadro della check list; nel caso di verifica tramite BDN il VU completa la check-list apponendo la data di verifica a sistema e in caso di corretta esecuzione della prescrizione dà comunicazione all’Operatore della conclusione del controllo. Nel caso in cui la verifica in BDN evidenzia la mancata esecuzione della prescrizione assegnata, il Servizio Veterinario della U.O.V.T. competente applica le misure previste dalla normativa vigente e notifica all’Operatore l’applicazione della relativa sanzione.
- Assegnazione delle eventuali sanzioni relative alle violazioni accertate (Il VU contrassegna il codice identificativo dell’animale/i risultato/i “non conforme/i” e identifica la tipologia della sanzione applicata nella apposita sezione della check-list;
- Chiusura del controllo sul documento, timbrato e firmato sia dal VU che dall’Operatore, nell’applicativo CONTROLLI; il controllo quindi si intende concluso e l’esito definitivo;
- Tutta la documentazione prodotta durante il controllo (verbali, documenti giustificativi, elenchi allegati, etc.) e quella utilizzata per le verifiche (registro dell’attività da BDN, ecc.) deve essere archiviata unitamente alla check-list andando a costituire parte del fascicolo di controllo dell’attività.

Potranno essere, inoltre, effettuate sia “a priori” che “a posteriori” al CU:


- verifica della congruità della registrazione delle nascite (soprattutto agnelli, capretti, vitelli) rispetto alle fattrici con particolare attenzione agli allevamenti da latte e dell’assenza di nascite negli allevamenti con *flag* riproduzione “N”;
- verifica dei documenti di provenienza relativi a tutti gli animali in entrata o in uscita (nascite con eventuali cedole identificative ove previste, Documento di accompagnamento di acquisto/vendita, denunce di smarrimento o furto, morte nello stabilimento nei sei mesi precedenti o a partire dall’ultimo controllo effettuato e rispetto dei tempi di notifica;
- verifica del numero degli identificativi (marchi auricolari convenzionali /boli endoruminali) attribuiti allo stabilimento nel corso dell’anno in relazione alla consistenza dello stabilimento e stampa dell’elenco dei codici di identificazione attribuiti allo stabilimento e attualmente in giacenza;
- verifica delle richieste di duplicati di identificativi e stampa dell’elenco dei codici di identificazione duplicati richiesti;
- verifica dei “*tempi di notifica di registrazione degli eventi*” dall’applicativo CONTROLLI → Identif. & registr. → Stampe → (per le specie bovina e bufalina, ovina, caprina, cavalli, asini sui capi identificati individualmente; per ovini, caprini e suini per capi identificati per partite).

I risultati delle suddette operazioni devono essere riportati nelle rispettive voci presenti nel modello check list relativo alla specie animale interessata.

5.4 Criteri di scelta degli stabilimenti da controllare

La selezione degli stabilimenti da controllare, da parte dei **Responsabili/Referenti** delle UUOOVTT su indicazione dei **Referenti** per la “Sanità Animale” e “Anagrafe Animale” di ogni UOVT, devono essere effettuati in base ad un’analisi del rischio; in particolare, per quanto riguarda la specie bovina/bufalina e ovi/caprina (Reg. di esecuzione (UE) 2022/160), si dovrà fare riferimento alle normative comunitarie appena citate ed alle eventuali ulteriori indicazioni degli Organismi sovraordinati nazionali (MINSAL-DGSAF) e regionali (DASOE).

A tal proposito, la scelta per l’individuazione degli stabilimenti da sottoporre ai controlli “minimi” e/o di “condizionalità” (per quest’ultima tipologia di controllo a seguito di comunicazioni annuali di volta in volta da parte di questo DPV), sulla base dell’analisi del rischio, dovrà essere **prioritariamente improntata sul controllo in base ai singoli criteri di selezione indicati nella programmazione annuale del DPV**, ed in ogni caso scelti all’interno delle voci di seguito elencate, raccomandando sempre la scelta “casuale” dei singoli allevamenti escludendo quelli che abbiano subito controlli di I&R negli ultimi 3 anni:

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 10 di 20

BOVINI

- altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- cambiamenti della situazione aziendale (es.: apertura nuovo allevamento all'interno dello stabilimento, inserimento/variazioni di pertinenze, tipologia struttura, orientamento produttivo, modalità di allevamento, tipologia produttiva, etc.);
- comunicazione dei dati dell'azienda all'A.C. (es.: cambi nella titolarità di proprietà/detenzione all'interno dello stabilimento, della sede legale e/o operativa, della denominazione, etc.);
- implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai;
- indagine relativa all'igiene degli stabilimenti;
- indagine relativa alle frodi comunitarie;
- infrazioni riscontrate negli anni precedenti;
- numero di animali;
- proroga alla marcatura entro 6 mesi;
- segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
- variazioni dell'entità dei premi (criterio da utilizzare solo se l'A. C. sia a conoscenza di evidenze in merito);
- ritardi notifica eventi in BDN;
- casuale (random);
- altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*);

OVI-CAPRINI


- altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- cambiamenti della situazione aziendale (es.: apertura nuovo allevamento all'interno dello stabilimento, inserimento/variazioni di pertinenze, tipologia struttura, orientamento produttivo, modalità di allevamento, tipologia produttiva, etc.);
- comunicazione dei dati dell'azienda all'A. C. (es.: cambi nella titolarità di proprietà/detenzione all'interno dello stabilimento, della sede legale e/o operativa, della denominazione, etc.);
- implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai;
- indagine relativa all'igiene degli stabilimenti;
- indagine relativa alle frodi comunitarie;
- infrazioni riscontrate negli anni precedenti;
- numero di animali;
- segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione;
- ritardi notifica eventi in BDN;
- variazioni dell'entità dei premi (criterio da utilizzare solo se l'A. C. sia a conoscenza di evidenze in merito);
- casuale (random);
- Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità Competente, indicare quale (*)

Nel criterio "Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità Competente" vanno ricompresi anche gli stabilimenti per i quali risultano registrati casi riguardanti **rilevanti** denunce di "furto/smarrimento" di animali.

La modalità per ricavare quest'ultima informazione è così specificata:

- accedendo al portale unificato attraverso l'url <https://www.vetinfo.sanita.it>, dalla schermata principale si sceglie l'applicativo Anagrafi cliccando sulla "Singola specie animale"; una volta selezionato l'applicativo si va sul menù a sinistra della schermata selezionando "Estrazione dati" ► "Dati sugli animali" ► "Furti di bovini, Passaporti, Identificativi" o "Furti di capi, partite o marchi auricolari" (per OV-CP); si seleziona il "Distretto" dal menù a tendina, si spunta su "Furto" o "Furto/smarrimento"; si seleziona il *report* in excel ► cliccare "Invio"; salvare il file per estrapolare i codici aziendali.

Per quanto riguarda la **specie bovina/bufalina** l'Operatore che detiene gli animali provvede affinché ciascuno sia identificato, [artt.38 e 41, paragrafo 1, del Reg. delegato (UE) 2019/2035 e art.13, paragrafo 1, del Reg. di esecuzione (UE) 2021/520], nello stabilimento di nascita entro i 20 giorni di età, e in ogni caso prima di lasciare tale stabilimento di nascita, almeno mediante:

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 11 di 20

a) **due marchi auricolari**, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione – tale modalità è prevista per bovini diversi da quelli indicati alla lettera b);

oppure

b) **un marchio auricolare convenzionale** apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, **ed un bolo ruminale** riportanti entrambi lo stesso codice identificativo – tale modalità è obbligatoria per:

1b. i bovini nati in stabilimenti delle regioni e delle provincie autonome che comunicano ufficialmente alla DGSAF entro 180 giorni dalla pubblicazione del Manuale Operativo (D.M. 07.02.2023) di volere applicare questa modalità;

2b. i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento “all’aperto o estensivo”;

3b. i bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui l’operatore abbia richiesto alla ASP l’applicazione di questa tipologia di mezzi di identificazione;

4b. i bovini movimentati verso e da pascolo provenienti da territori che non hanno i requisiti inerenti allo stato sanitario degli animali previsti da piani nazionali di controllo;

5b. i bovini detenuti in allevamenti per cui l’AC ritiene opportuna tale modalità di identificazione;

6b. i bovini dichiarati non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) e quindi irrevocabilmente esclusi dalla produzione di latte e di carne.

Per i bovini identificati ai sensi del precedente punto 1b) l’Operatore provvede all’applicazione del marchio auricolare con i tempi e i modi di cui al punto 1. Il bolo è applicato [art. 13, paragrafo 2, del Reg. di esecuzione (UE) 2021/520], entro i 60 giorni dalla data di nascita dell’animale. Il bovino tra i 20 e i 60 giorni di età è quindi identificato solo con un marchio auricolare.

L’opzione di cui al punto precedente 1b), potrà essere estesa a tutti i bovini nati sul territorio nazionale con disposizione del Direttore Generale della DGSAF-MINSAL, previa valutazione del Comitato tecnico di coordinamento di cui all’art. 7, comma 8, del D. Lgs. I&R 134/2022.

Ai sensi dell’art.13, paragrafo 3, del Reg. di esecuzione (UE) 2021/520, l’Operatore può richiedere alla ASP di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione degli animali entro 6 mesi dalla nascita. Ai fini del rilascio di tale autorizzazione, la ASP verifica la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) gli animali sono allevati in condizioni estensive, non sono abituati a contatti regolari con l’uomo e i vitelli non sono separati dalle madri;

b) lo stabilimento è dotato di attrezzature per l’idonea contenzione degli animali al fine della loro identificazione in sicurezza;

c) i vitelli nati al pascolo non sono separati dalle madri, le quali devono essere regolarmente identificate e registrate in BDN;

d) la zona in cui sono detenuti gli animali garantisce un elevato grado di isolamento;

e) la proroga non compromette la tracciabilità degli animali e può essere revocata in ogni momento dalla ASP in seguito a riscontro di carenze di conformità degli Operatori e per qualsiasi motivo sanitario;

f) i vitelli possono essere movimentati dal pascolo in cui sono nati esclusivamente per il rientro nello stabilimento di origine della madre, senza essere separati dalla stessa.

g) la proroga è registrata in BDN e gli stabilimenti così autorizzati sono sottoposti a controlli veterinari con frequenza almeno annuale.

Per quanto riguarda la **specie ovi-caprina**:

l’Operatore che detiene ovini e caprini destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali sia identificato [art.45, paragrafo 1, del Reg. delegato (UE) 2019/2035 e art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520] entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con modalità semplificata, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, dell’animale recante in modo visibile, leggibile e indelebile:


a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale;

oppure

b) il codice di identificazione individuale dell’animale.

(per questi animali è vietata qualsiasi movimentazione diversa da quella verso macello, inclusa quella verso pascolo);

l’Operatore che detiene ovini e caprini non destinati all’invio diretto al macello prima dei 12 mesi di età provvede, affinché ciascuno di tali animali, conformemente [art.45, paragrafo 1, del Reg. delegato (UE)

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 12 di 20

2019/2035 e art. 14 del Reg. esecuzione (UE) 2021/520], entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, sia identificato individualmente mediante un marchio auricolare apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale.

EQUINI


- altre indagini degli organi di polizia giudiziaria;
- cambiamenti della situazione aziendale (es.: apertura nuovo allevamento all'interno dello stabilimento, inserimento/variazioni di pertinenze, tipologia struttura, orientamento produttivo, modalità di allevamento, tipologia produttiva, etc.);
- comunicazione dei dati dello stabilimento all'A. C. (es.: cambi nella titolarità di proprietà/detenzione all'interno dell'allevamento, della sede legale e/o operativa, della denominazione, etc.);
- implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai;
- indagine relativa all'igiene degli stabilimenti;
- indagine relativa alle frodi comunitarie;
- infrazioni riscontrate negli anni precedenti;
- numero di animali;
- segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione;
- ritardi registrazione eventi in BDN;
- altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità Competente, indicare quale (*):
- casuale (random).

Per quanto riguarda la tracciabilità **la specie equina** si adottano le modalità di cui al D.M. 30 settembre 2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini" (GU n.302) del 21 dicembre 2021; per quanto concerne il criterio "numero di animali" vale quanto detto sopra; in particolare per gli allevamenti che risultano aperti in ANAGRAFI, qualora in sede di Controllo Ufficiale **si riscontri l'assenza di equini in allevamento** dovrà essere redatta la Check-list relativa col conseguente allineamento nell'applicativo "Equini" delle Anagrafi (la verifica dell'eventuale presenza di animali va eseguita esclusivamente confrontando il registro di stalla informatizzato (o eventuali registri di stalla cartacei ancora in possesso all'Operatore) con l'effettiva assenza di capi nello stabilimento) con eventuale messa in atto di tutte le procedure ai fini della risoluzione dell'anomalia in caso di presenza di soggetti presenti/assenti nel registro di stalla stesso) comprensiva delle eventuali sanzioni amministrative di cui all'art.17, comma 3 del D. Lgs.134/2022; contestualmente l'allevamento di equini dovrà essere chiuso d'ufficio da parte dell'UOVT competente se risulta attività con zero animali e con nessun evento registrato negli ultimi 24 mesi (art.14, comma 3 del D.Lgs 134/2022), con notifica scritta al Proprietario/Operatore assicurando, comunque, la nuova riapertura in caso di nuovi ingressi di animali. Qualora nello stabilimento zootecnico sia presente solamente l'allevamento di equini verrà contestualmente chiuso anche lo stabilimento fatta salva la disponibilità del numero di registrazione unico dello stabilimento per l'Operatore.

Qualora, invece, in sede di Controllo Ufficiale **si riscontri la presenza di equini nello stabilimento**, valgono i principi dell'allineamento nell'applicativo "Equini" delle Anagrafi con quanto riscontrato sul campo insieme, sempre, alla redazione della relativa check-list e sulla base della documentazione (Documento di accompagnamento, autocertificazioni rese ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. i., registro di stalla) fornita eventualmente dal Proprietario/Operatore se in possesso di documentazione cartacea.

SUINI

- mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale;
- altre indagini degli organi di polizia giudiziaria;
- cambiamenti della situazione aziendale (es.: apertura nuovo allevamento all'interno dello stabilimento, inserimento/variazioni di pertinenze, tipologia struttura, orientamento produttivo, modalità di allevamento, tipologia produttiva, etc.);
- comunicazione dei dati dello stabilimento all'A. C. (es.: cambi nella titolarità di proprietà/detenzione all'interno dell'allevamento, della sede legale e/o operativa, della denominazione, etc.);
- implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai;

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 13 di 20

- indagine relativa all'igiene degli stabilimenti;
- indagine relativa alle frodi comunitarie;
- infrazioni riscontrate negli anni precedenti;
- numero di animali;
- segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione;
- variazioni dell'entità dei premi (criterio da utilizzare solo se l'A. C. sia a conoscenza di evidenze in merito);
- Ritardi notifica eventi in BDN;
- casuale (random);
- Altro criterio di rischio ritenuto rilevante dall'Autorità competente, indicare quale (*)

Per quanto concerne gli allevamenti suini l'Operatore che detiene suini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente alla normativa [art.52 del Reg. delegato (UE) 2019/2035 e art.15 del Reg. di esecuzione (UE) 2021/520] nello stabilimento di nascita entro i 70 giorni dalla nascita, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante un marchio auricolare convenzionale o elettronico apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Per i suini iscritti al Libro genealogico, tale numero può essere riportato sulla faccia inferiore del marchio auricolare del Libro genealogico. Ad eccezione dei suini a mantello pigmentato, quali i suini di razze autoctone a mantello nero ed i cinghiali, l'operatore può provvedere a identificare i suini, in alternativa alle modalità riportate al punto 1, mediante tatuaggio eseguito sul padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale. Il tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita può essere eseguito sulla parte esterna di una o entrambe le cosce del suino solo in caso di specifica autorizzazione della DGSAF rilasciata su richiesta dell'operatore. Si sottolinea l'obbligatorietà per gli Operatori di stabilimenti con modalità di allevamento allo stato "semibrado" di identificare tutti i riproduttori con marca auricolare convenzionale con contrassegno individuale (padiglione auricolare destro), in aggiunta al marchio auricolare convenzionale o tatuaggio riportante il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale, apposto all'atto del primo intervento fecondativo e comunque prima che tali animali lascino lo stabilimento in cui sono detenuti al momento di tale intervento fecondativo.

All'atto del Controllo Ufficiale in allevamento si dovrà verificare la congruità degli animali presenti in stalla con quanto riportato sia nel registro di stalla informatizzato ricavabile da ANAGRAFI che in quello eventualmente cartaceo, ancora in possesso dell'Operatore e comunque non più in vigore e provvedere all'allineamento dei rispettivi dati soprattutto in considerazione delle comunicazioni (anche a mezzo autocertificazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e s. m. i. da parte del Proprietario/Operatore circa la notifica inerente l'iscrizione di partite di animali per nascita nello stabimento.


I criteri di scelta sopra elencati, in base all'analisi del rischio, per le specie considerate potranno subire annualmente eventuali variazioni in base ai risultati delle verifiche annuali svolte da DPV o a variazioni a seguito di indicazioni fornite dal Ministero della Salute o dal DASOE e che verranno comunicate puntualmente dal DPV di questa ASP all'atto della programmazione e pianificazione annuale.

Le principali irregolarità che si possono riscontrare in sede di CU di I&R di cui alla presente Regolamento sono espressamente specificate nelle *check list* degli "Equini" nella sezione "Elementi di verifica"; in ogni caso per le altre specie si fa riferimento alle irregolarità elencate nelle violazioni di cui al D.Lgs. 134/2022 (artt.17, 18, 19).

5.5 Comportamento in base ai risultati

Il successivo comportamento varia in base alle problematiche riscontrate al controllo. In ogni caso i risultati del controllo si possono così riassumere:

- **ESITO FAVOREVOLE:** procedere al completamento della registrazione e chiusura del controllo sull'applicativo CONTROLLI come specificato al successivo punto 5.7.
- **ESITO SFAVOREVOLE:**

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 14 di 20

PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE: regolarizzazione riguardo l'identificazione e registrazione degli animali e/o eventi che li riguardano, documentazioni aziendali riguardanti l'anagrafe zootecnica (valutando sempre l'intenzionalità o meno delle azioni, indice di maggiore gravità della infrazione stessa). Per le azioni da intraprendere si fa riferimento alla nota MINSAL-DGSAF-DGISAN prot.334-05.07.23-SANVET9-MDS-A riguardo l'applicazione dell'istituto della "diffida" che, nell'ambito della "Identificazione e tracciabilità degli animali", cita testualmente: "La violazione degli obblighi di identificazione degli animali che rendono impossibile la rintracciabilità e l'identificazione, non è sanabile e pertanto la "diffida" non è applicabile. Se, invece, nonostante l'inadempienza la rintracciabilità e l'identificazione degli animali sono garantite e la violazione può essere sanata con una mera regolarizzazione e pertanto la "diffida" è applicabile. Le violazioni riferibili a rimozioni, modifiche e sostituzioni non autorizzate dei mezzi e dei documenti di identificazione degli animali e le violazioni riferibili a dichiarazioni mendaci riportate nella documentazione o registrate in BDN non sono sanabili e pertanto la "diffida" non è applicabile."


L'AC che effettua i CC. UU. nei settori 3 di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.27/2021, è tenuta ad applicare l'istituto della "diffida" in caso di accertamento per la prima volta di una "non conformità", di cui all'art. 5 del D.Lgs. n.27/2021, che comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e sia valutata come violazione sanabile. La norma chiarisce che per violazioni sanabili devono intendersi "errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili".

Pertanto il/i V.U./VV. UU., in questi casi, prescriverà/anno al proprietario/operatore gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni, prima dell'emissione delle relative sanzioni. Tale possibilità, come già richiamato sopra, è oltremodo utilizzabile solo nel caso di un controllo in stabilimento riconosciuto per la prima volta "sfavorevole" [cioè non devono risultare, entro i 5 anni precedenti al controllo in essere, altre **identiche (fino al maggior livello di dettaglio possibile (art., paragrafo, o lettera) irregolarità/violazioni** sull'applicativo CONTROLLI o a gli atti d'ufficio per quello stabilimento, anche se emesse da altre Autorità, verificate preventivamente dalla U.O.V.T. competente nella fase di pianificazione dei controlli] e con la disponibilità dimostrata da parte del Proprietario/Operatore nell'adempiere alla regolazione delle violazioni accertate. Il VU, rappresentato, comunque, dal VU "Dirigente" dovrà indicare nel verbale di CU (check list) le prescrizioni dettate e/o gli illeciti evidenziati.

Resta ferma l'applicabilità degli istituti di autotutela dell'annullamento d'ufficio art. 21 *nonies* Legge n.241/90) e ad istanza di parte di cui all'art. 18 della Legge n.689/81.

SANZIONI: comprendono blocco totale/parziale movimentazioni dei capi nello stabilimento, verbale di contestazione di illecito amministrativo, sequestro parziale/totale dei capi e qualunque altra misura ritenuta opportuna dalla A. C.: nello specifico l'art.15 ("Azioni in caso non conformità") del D.Lgs.134/2022 cita testualmente:

1. Nel corso dei CU e delle AAU, l'AC valuta la conformità alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625;
2. Se il caso di non conformità è accertato, l'AC:
 - a) intraprende ogni azione necessaria al fine di determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell'operatore;
 - b) adotta le misure opportune per assicurare che l'operatore interessato ponga rimedio e per impedire il ripetersi della situazione irregolare;
3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 268 del Reg. UE 2016/429, dagli articoli 137 e 138 del regolamento UE n. 2017/625, e dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo n.27 del 2021, le AC procedono ad una delle seguenti tipologie di misure:
 - a) **blocco immediato** dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore **di tutti gli animali**, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione;
 - b) **blocco immediato** dei movimenti dall'attività dell'operatore **dei soli animali** per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti previsti per l'identificazione e registrazione sino alla rimozione delle non conformità rilevate;
 - c) **blocco immediato** dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore **di tutti gli animali detenuti**, qualora il numero di animali per i quali non sono pienamente rispettati i requisiti in materia di identificazione e registrazione è **superiore al 20 per cento**. Per le attività che detengono non più di

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 15 di 20

10 (dieci) animali, la misura si applica se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti;

d) **sequestro** degli animali non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASP territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se dispone l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano. Nel caso in cui le garanzie dichiarate dall'operatore necessitano di controlli di laboratorio o altre prove, le spese sono a carico dello operatore così come quelle della detenzione degli animali sottoposti a sequestro per tutta la durata dello stesso;

e) **sospensione delle movimentazioni** da o verso l'attività dell'operatore degli animali e delle loro produzioni per quindici giorni o, se trattasi di non conformità risanabile, sino a risoluzione delle carenze riscontrate, in caso di reiterazione per più volte in un anno di una stessa tipologia di non conformità agli obblighi previsti per l'operatore dagli articoli da 5 a 11, se tali violazioni rendono impossibile la tracciabilità degli animali.

4. Le **stesse misure di cui al comma 3**, possono essere disposte dalla ASP territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attività dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicità e completezza dei dati trasmessi in BDN;

5. Nel caso in cui è accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia più possibile determinare la tracciabilità di uno o più animali presenti nell'attività dello stabilimento, la ASP territorialmente competente **revoca all'Operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attività dello stabilimento** e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d);

6. L'Operatore, la cui attività è stata revocata dalla ASP territorialmente competente, non può chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attività per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica;

7. In caso di **sequestro amministrativo**, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASP per urgenti motivazioni di benessere. È inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASP, in base ad attenta valutazione del rischio.

5.6 Provvedimenti

Per le modalità di comunicazione da parte delle UU. OO. VV. TT. delle documentazioni inerenti gli eventuali provvedimenti da adottare da parte della A.C. ai fini della loro emissione si procederà come di seguito:


- **C.U. della UOVT competente:** check list I&R (e documentazioni allegate) + SCHEDE DI CONTROLLO UFFICIALE Art. 13 Reg. UE 2017/625 (MOD.1 I&R)

In caso di esito favorevole del C.U.:

- **UOVT competente:** archiviazione della pratica ed inserimento sull'applicativo CONTROLLI del C.U. e di tutta la documentazione relativa in pdf + copia della check list I&R e (MOD.1 I&R) da rilasciare all'Operatore

In caso di esito sfavorevole del C.U.:

- **Comunicazione della UOVT competente all'Operatore:** atto di "diffida" ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L. 91/2014 e ss.mm.ii. per violazioni al(specificare estremi delle normative interessate) (Mod.DIFFIDA) + copia della check list I&R e (MOD.1 I&R) da rilasciare all'Operatore
- **Comunicazione della UOVT competente alla UOC "Sanità Animale":** proposta di Blocco Ufficiale ai sensi dell'art.137 Reg. UE 2017/625 (MOD.2 I&R)
- **Comunicazione della UOVT competente alla UOC "Sanità Animale":** proposta di Blocco Ufficiale ai sensi dell'art.138 Reg. UE 2017/625 (MOD.3 I&R)
- **Comunicazione della UOVT competente alla UOC "Sanità Animale":** proposta di revoca del provvedimento restrittivo emesso dalla UOC "Sanità animale" (MOD.4 I&R)

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 16 di 20

In ogni caso nell'eventualità di irregolarità in materia di identificazione e registrazione, sulla base della specifica violazione commessa, si applicano le eventuali sanzioni previste dai seguenti strumenti normativi sia trasversali per tutte le specie animali che specifici per singola specie oggetto dei controlli minimi in tema di "Identificazione & Registrazione" secondo anche le indicazioni della nota MINSAL-DGSAF-DGISAN prot.334-05.07.23-SANVET9-MDS-A riguardo l'applicazione dell'istituto della "diffida":

COMUNI A TUTTE LE SPECIE:

- R.D. 27.07.1934 n°1265 T.U.LL.S.S. – art.358 e s. m. i.;
- Legge n°689 del 24/11/1981 e s. m. i. "Modifiche al sistema penale" (art.16);
- D. Lgs. n°196 del 22 maggio 1999 "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina" e s.m.i. (in vigore solo l'art.12);
- D. Lgs. n°158 del 16 marzo 2006 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali" (art.14, comma 1 e art.32, comma 3);
- Decreto Assessoriale DASOE - Servizio 8° n°2090/2013 (art.5 ASP organo preposto a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della legge 689/1981);
- Decreto Assessoriale DASOE - Servizio 10° n°2113/2017;
- O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" (art.10 Controllo degli animali in casi di sospetta frode);
- D. Lgs. 134/2022 Disposizioni in materia di Identificazione e Registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale e alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'art.14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della Legge 22.04.2021 n°53 (artt.17,18, 19, 21);
- D.M. 07.03.2023 "Manuale operativo inerente alla gestione ed al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)"
- MINSAL-DGSAF-DGISAN prot.334-05.07.23-SANVET9-MDS-A - Indicazioni per l'applicazione dell'istituto della diffida di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd "Campolibero"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al D. lgs. n. 27/2021

BOVINI/BUFALINI:

- O.M. 28.05.2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i. (art.13 – Sanzioni per le stalle di sosta).

OVI-CAPRINI:

- O.M. 28.05.2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e s.m.i. (art.13 – Sanzioni per le stalle di sosta).


SUINI: vedasi D.Lgs. 134/2022 e D.M. 07.03.2023

EQUIDI:

- D.M. 30.09.2021 "Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equidi"

Si raccomanda di inserire su CONTROLLI in maniera corretta tutti i dati richiesti (comprensivi anche delle verifiche di esecuzione prescrizioni/interventi correttivi e che sono evidenziati nel documento cartaceo significando l'importanza di ciò legata alla possibilità che l'eventuale Organismo pagatore (AGEA o altri) e/o gli Organismi sovraordinati (MINSAL-DASOE) dispongano di tutti gli elementi per poter applicare quanto previsto anche dalla "condizionalità".

L'AGEA, infatti, considererà "sfavorevoli" gli esiti dei controlli da parte della A. C già inseriti nell'applicativo CONTROLLI privi del caricamento in formato elettronico (pdf) dei relativi **verbali di controllo in versione originale** (comprensiva di firme del VU e del proprietario/Operatore) in cui sono state rilevate "non conformità"

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 17 di 20

(compresi quelli con prescrizioni), con conseguente riduzione del premio dovuto all'allevamento interessato (per la modalità della relativa registrazione su CONTROLLI vedasi il successivo punto 5.7).

5.7 Numerazioni check-list

Ogni Check-list, in attesa di una definizione ufficiale se l'applicativo CONTROLLI possa generare il numero progressivo informatizzato, deve essere numerata con un numero progressivo per anno solare ed assegnato dalla UOVT. competente per territorio come di seguito specificata:

- Bovini: n° progressivo ed anno corrente (es: 012023; 022023,.....)
- Ovi-caprini: n° progressivo ed anno corrente (es: 012023; 022023,.....)
- Suini: n° progressivo ed anno corrente (es: 012023; 022023,.....)
- Equini: n° progressivo ed anno corrente (es: 012023; 022023,.....)

5.8 RegISTRAZIONI check-list

Le "check-list" dei controlli effettuati devono essere registrate inizialmente nell'applicativo CONTROLLI da parte del **VU** entro 5 giorni dalla data del controllo, come richiesto dal DASOE, e la relativa chiusura della "relazione di controllo" entro 30 giorni dalla conclusione del controllo (punto 6, capitolo 8 Allegato 1 al D.M. 07.03.2023) secondo la seguente modalità:

- si accede al portale unificato attraverso l'url <https://www.vetinfo.sanita.it>, da tale maschera si sceglie l'applicativo relativo "Controlli"; una volta selezionato l'applicativo si apre la maschera in cui è selezionato il ruolo "Servizi veterinari" e si seleziona sull'icona "continua"; nella schermata successiva da "Identif. & Registr." ► "Risultati controlli presso aziende" ► si seleziona la specie zootecnica controllata "Bovini-Bufalini o ovini-caprini o suidi o equidi" e si clicca sull'icona "Inserisci check list I&R"; nelle finestre successive si aprono una serie di schermate in cui inserire i dati riscontrati durante il controllo e riportati nel modello della check list effettuata.

Per quanto concerne sia gli esiti "**favorevoli** che "**sfavorevoli**" dei CU inerenti la I&R, dovranno essere anche inseriti nell'applicativo CONTROLLI, allegati all'interno del controllo stesso, i relativi verbali e documentazioni originali scansionati e caricati in formato elettronico (pdf) in unico documento mediante sistema di *upload* nel modo seguente:

- una volta completate tutte le fasi d'inserimento della Check list bisogna rientrare nell'applicativo « Controlli » e ricercare l'allevamento e, una volta evidenziata quella interessata nel rigo sottostante, bisogna cliccare sull'icona all'estrema destra rappresentata da un « foglio col simbolo + » (« Inserimento documentazione ») e sfogliando il *file* sul pc allegare il documento e salvare.

Il **VU** inserisce così nell'applicativo "Controlli" le versioni scansionate delle check-list originali, complete della documentazione e dei verbali allegati entro 30 giorni dalla conclusione del controllo. Il **Servizio Veterinario ASP** deve assicurare che le informazioni inserite nell'applicativo "Controlli" siano congruenti con tutto quanto riportato nei documenti caricati attraverso il sistema di *upload*, per non contraddire quanto inserito nell'applicativo con le conseguenti possibili carenze di conformità nel proprio comportamento ispettivo.


Ad integrazione di quanto sopra esposto, si sottolineano le note prot.256 del 07.02.2020 "RG004DPV001 – precisazioni operative - INTEGRAZIONI" e prot. 1421 del 23.09.2020 "Controlli di condizionalità sulla I&R 2020 – CGO 6, 7, 8 – Linee guida AGEA – chiarimenti e precisazioni" della U.O.S. "Anagrafe animale", precedentemente trasmesse alle UU.OO.VV.TT., per ulteriore consultazione, laddove non siano in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento e nei riferimenti legislativi di cui al successivo punto 6.

Per le check list I&R della specie equina si rimanda anche alla nota prot. n. 29886 del 12.12.2022 del MINSAL-DGSAF "Procedure operative check list I&R degli equini" al capitolo "Alcune ulteriori indicazioni tecniche per la compilazione della check list".


6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

6.1 Normativa nazionale/regionale/ASP

- R.D. 27.07.1934 n°1265 (T.U.LL.S.S.) e ss.mm.ii.
- Legge n°689 del 24/11/1981 e s. m. i. "Modifiche al sistema penale"
- D.Lgs. n°158 del 16 marzo 2006

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 18 di 20

- D.Lgs. n°196 del 22 maggio 1999 (**in vigore solo l'art.12**)
- D.M. del 31 gennaio 2002
- D.M. del 7 giugno 2002
- Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome (ASR) del 9 febbraio 2006, relativo a "Linee Guida applicative del Regolamento n. 852/04"
- Decreto Assessorato Sanità Regione Siciliana del 27 febbraio 2008 "Linee di indirizzo e modalità procedurali attuative del Regolamento CE n.852/04 ai fini della registrazione delle attività alimentari"
- D.A. n° 20 del 22/04/2010 "Decreto di affidamento della tenuta e della gestione dell'anagrafe equidi siciliana all'Istituto Incremento Ippico"
- Nota Ministero Salute 21/11/2012 (Protocollo d'intesa tra il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e l'AGEA per la trasmissione degli esiti dei controlli di condizionalità svolti dai servizi veterinari)
- D. A. n. 2090/2013 e s.m.i. "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, leucosi bovina enzootica, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi-caprina";
- O.M. 28 maggio 2015 e ss.mm.ii. "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica";
- Accordo Stato-Regioni del 10.11.2016 "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 852/2004"
- D. A. n. 2113/2017 del 26 ottobre 2017 concernente "Misure straordinarie di polizia veterinaria per la eradicazione della Brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della Tubercolosi bovina e bufalina e della Leucosi enzootica bovina in Sicilia";
- Nota MINSAL-DGSAF prot.10087 del 20.04.2018 "Procedure operative per i controlli di Identificazione e Registrazione animale (CGO 6-7-8), di Sicurezza alimentare e per la prevenzione, Controllo ed Eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4-9)";
- D. Lgs. n°27 del 02.02.2021 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".
- Legge 21 maggio 2021, n.71 "Conversione in legge, con modici azioni del Decreto legge 22.03.2021 n°42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare";
- AGEA – Condizionalità – Controlli Servizi Veterinari – Procedure operative 2022 – versione 01;
- D. Lgs. 134/2022 del 05.08.2022 inerente identificazione e registrazione degli Operatori, degli Stabilimenti e degli animali;
- Nota MINSAL-DGSAF prot.22341 del 19.09.2022 "D.Lgs.134/2022 – prime istruzioni operative";
- D. Lgs. 136/2022 del 05.08.2022 inerente prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo;
- Decreto Ministero della Salute 07/03/2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali"
- D.D.G. n.001185 del 13/06/2013 con il quale l'Assessorato Reg.le della Salute ha attribuito ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. le funzioni di Autorità Competente di cui all'art. 2 del D.Lgs. 193/07, all'art. 2 del D.Lgs. 142/09 e all'art. 2 del D. Lgs 186/2012 nonché le funzioni di cui al capo 1 del Reg. CE 882/04 (sostituito dal Reg. UE 625/17);
- Delibera del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 609 del 20/05/2021 relativa alle "Funzioni delegate" conferite alle Direzioni di struttura Complessa di codesta Azienda;
- Nota prot. n°118829 del 03.05.2023 del Direttore del DPV con la quale sono state comunicate alcune precisazioni inerenti le specifiche competenze della UOC Sanità Animale in merito alle funzioni delegate;
- Nota prot. n°ASP/56177/2023 del 09.03.2023 con la quale il Direttore Sanitario della ASP di Palermo ha delegato il Direttore di Sanità Animale come Autorità Competente per le problematiche di "Sanità Animale" di questo Dipartimento;

	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO	CODICE	
			RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)			08-11-2023	Pagina 19 di 20

- Nota prot. n°78103 del 29.03.2023 con la quale il Direttore di Sanità Animale ha comunicato ai Responsabili/Referenti delle UUOOVTT gli ambiti rientranti nella Delega delle Funzioni di Autorità Competente;

6.2 Normativa comunitaria

- Regolamento CE 1760/2000 e s.m.i.;
- Regolamento CE 911/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.
- Regolamento CE 21/2004 e s.m.i.
- Regolamento esecuzione UE 262/2015 del 17.02.2015
- Regolamento UE 429/2016 del 09.03.2016
- Regolamento UE 625/2017 del 15.03.2017
- Regolamento delegato UE 2035/2019 del 28.06.2019
- Regolamento esecuzione UE 520/2021 del 24.03.2021
- Regolamento esecuzione UE 1064/2021 del 28.06.2021

7. CONSERVAZIONE

Il presente Regolamento sarà conservato presso l'archivio della UOC "Sanità Animale", della UOS "Anagrafe Animale" e delle UUOOVTT dove sarà reso disponibile per la consultazione.

8. LISTA DI DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento sarà distribuito a tutte le UU.OO. interessate sia riguardo al profilo operativo che alle attività di programmazione e controllo e pertanto:

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
- UOC - Servizio di "Sanità animale"
- UOC - Servizio "Igiene della Produzione degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati"
- UOC - Servizio "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche"
- UOS – "Coordinamento e Servizi ispettivi"
- UOS – "Anagrafe Animale"
- UOVT di Cefalù, Petralia Sottana, Termini Imerese, Bagheria, Corleone, Lercara Friddi, Partinico, Carini, Misilmeri, Palermo Extraurbana e Palermo Urbana.

9. ALLEGATI E MODULISTICA

- **Tabella 1** "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% del livello di confidenza;
- **Check-list ufficiali** da utilizzare per i controlli nelle varie specie animali sono quelle scaricabili dal portale VETINFO del Sistema Informativo Veterinario del Ministero della Salute come specificato al punto 5.3 "Documentazione necessaria ad effettuare i controlli in allevamento";
- **Modello 1 I&R** - SCHEDA DI CONTROLLO UFFICIALE Art.13 Reg. UE 2017/625;
- **Mod. DIFFIDA** - atto di "diffida" ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L. 91/2014 e s.m.i.;
- **Modello 2 I&R**- Proposta di Blocco Ufficiale ai sensi dell'art.137 Reg. UE 2017/625
- **Modello 3 I&R** - Proposta di Blocco Ufficiale ai sensi dell'art.138 Reg. UE 2017/625
- **Modello 4 I&R**– Proposta revoca del provvedimento restrittivo
- **Modello 5 I&R**– Scheda risolutiva delle non conformità


	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO	REGOLAMENTO		CODICE	
				RG004DPV001	
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DEL SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI, BUFALINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUIDI (CHECK LIST)				08-11-2023	Pagina 20 di 20

Tabella 1

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% del livello di confidenza	
Numerosità popolazione	Numerosità campione
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 601	56
da 602 a 1194	57
da 1195 in poi	58